STUDIO NOTARILE
DOTT. CARLO GIANI
21100 VARESE – via Cavour, 45 – e-mail: gianinot@tin.it
Tel. 0332 257011 – Fax 0332 257044

Repertorio N.**88181** Raccolta N.**24641**

**COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA**

(Esente da bollo ai sensi dell'articolo 19 - allegato B - D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642).

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno sette del mese di febbraio

**7 febbraio 2019**

In Varese, nel mio studio sito in via Cavour al n.45.

Davanti a me dott.**CARLO GIANI**, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

Sono comparsi i signori:

**MENTASTI THOMAS**, nato a Tradate (VA) il tredici 13 maggio 1974 millenovecentosettantaquattro e domiciliato in Malnate (VA) via Isabella Tagliabue n.10, codice fiscale MNT TMS 74E13 L319W,

**TAGLIAFERRI LUCIA**, nata a Piacenza (PC) l'uno 1 gennaio 1967 millenovecentosessantasette e domiciliata in Malnate (VA) via della Brascela n.24, codice fiscale TGL LCU 67A41 G535S,

**BRUSA FABIO**, nato a Tradate (VA) il ventisei 26 aprile 1970 millenovecentosettanta e domiciliato in Malnate (VA) via A.Diaz n.10, codice fiscale BRS FBA 70D26 L319L,

**CRUGNOLA MAURIZIO**, nato a Varese (VA) il dodici 12 ottobre 1978 millenovecentosettantotto e domiciliato in Malnate (VA) via Monte Nero n.6, codice fiscale CRG MRZ 78R12 L682E,

**CONTI MARCO**, nato a Varese (VA) il quattro 4 giugno 1982 millenovecentoottantadue e domiciliato in Malnate (VA) via Nazario Sauro n.2, codice fiscale CNT MRC 82H04 L682K,

**TAIANA STEFANIA**, nata a Como (CO) il quattro 4 maggio 1966 millenovecentosessantasei e domiciliata in Villa Guardia (CO) via San Francesco n.47, codice fiscale TNA SFN 66E44 C933S, e

**MONETTI GIAN LUCA**, nato a Varese (VA) il tre 3 maggio 1977 millenovecentosettantasette e domiciliato in Malnate (VA) in via Alfredo Di Dio n.45, codice fiscale MNT GLC 77E03 L682G.

Detti Comparenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

**1) -** Viene costituita tra i signori **MENTASTI THOMAS, TAGLIAFERRI LUCIA, BRUSA FABIO, CRUGNOLA MAURIZIO, CONTI MARCO, TAIANA STEFANIA** e **MONETTI GIAN LUCA**, in veste di soci cooperatori, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata sotto la denominazione:

**"COOPERATIVA SOCIALE BSM ONLUS"**

**2) - Scopo - Oggetto**

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità, senza fini di lucro e persegue l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n.381 e dal d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, come integrato dal d.lgs. 20 luglio 2018 n.95.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà ge-

REGISTRATO A VARESE

il 22/02/2019

N. 5041 Serie 1T

Esatti E. € 200,00

stire attività di orientamento, formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Statali, Regionali e dell'Unione Europea, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano alla attività delle cooperative; svolgere attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso le seguenti attività:
- la produzione artigianale di birra e prodotti derivati e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso ed online degli stessi, sia in sede fissa che itinerante;
- la creazione e la gestione di bar, pubs, birrerie, ristoranti, wine-bar, rosticcerie, pizzerie, trattorie, gelaterie, pasticcerie, self-service e comunque l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, anche alcooliche e superalcooliche, con intrattenimento e spettacoli;
- l'importazione e l'esportazione, anche in paesi extracomunitari, di birra e prodotti derivati;
- la promozione ed organizzazione di degustazioni ed eventi culturali in genere, seminari e dibattiti per la valorizzazione della birra ed altri prodotti tipici alimentari in genere come miele, olio, vino, ecc.;
- la realizzazione di attività di ricerca, di formazione e di sensibilizzazione su tematiche inerenti la propria attività ed il territorio, anche mediante pubblicazioni (articoli, libri, quaderni) e strumenti multimediali, eccetto l'edizione di quotidiani;
- la vendita di articoli di abbigliamento, oggetti e gadgets connessi alle attività di cui sopra;
- l'assunzione di rappresentanze, con o senza deposito, di generi alimentari di ogni specie e natura;
- la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti zootecnici;
- la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti agricoli in genere connessi all'oggetto principale, quali luppolo, cereali, leguminose, olii, uva, mandorle, pistacchi, frutta secca ed agrumi in genere, e di qualsiasi altro prodotto dell'agricoltura, di produzione sia propria che di terzi;
- altre attività direttamente riferibili all'attività principale connesse allo sviluppo del birrificio, da svolgere anche per conto di terzi, quali confezionamento, stampaggio, realizzazione etichette e scatole, grafica pubblicitaria e siti web nonchè laboratorio per analisi chimiche dei prodotti;
- effettuare l'acquisto o procedere all'affitto di locali necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; effettuare l'acquisto o procedere all'affitto od alla locazione di impianti, attrezzature e materiali in genere, necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Il tutto nel rispetto della vigente normativa e con l'espressa esclusione delle attività il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione in albi professionali.

La cooperativa potrà inoltre compiere ogni operazione artigianale, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale, comprese: l' assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni sociali.
La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in forma di "a.t.i.", per lo svolgimento delle attività previste nel presente oggetto e potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla "CEE", dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.
La Cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative sociali e ad associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.
**3) -** La società ha sede in Malnate (VA).
Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, i comparenti precisano che l'indirizzo della società è fissato in piazza Repubblica n.5/bis.
Il trasferimento dell'indirizzo sociale, nell'ambito dello stesso Comune, è di competenza dell'organo amministrativo.
**4) -** La durata della società è fissata dalla data del presente atto costitutivo sino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata.
**5) -** Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).
**6) -** Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali ciascuna del valore nominale di Euro **250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero).**
I comparenti sottoscrivono qui all'atto, mediante conferimenti in denaro, una quota di partecipazione sociale ciascuno e pertanto il totale dei conferimenti ammonta complessivamente ad Euro **1.750,00 (millesettecentocinquanta virgola zero zero)**.
I comparenti dichiarano che dette somme sono già state versate prima d'ora nelle casse sociali; si danno pertanto reciprocamente atto che il capitale sociale è interamente versato e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.
Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.
**7) -** La società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, che durerà in carica per tre anni, composto da un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) membri.
A comporre il primo Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori MENTASTI THOMAS, TAGLIAFERRI LUCIA, BRUSA FABIO, CRUGNOLA MAURIZIO, CONTI MARCO, TAIANA STEFANIA e MONETTI GIAN LUCA, tutti sopra generalizzati, che accettano la carica loro conferita, dichiarando che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge e di essere in possesso degli specifici requisiti di onorabilità, professio-

nalità ed indipendenza di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, come integrato dal d.lgs. 20 luglio 2018 n.95.
Il signor MENTASTI THOMAS viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, mentre alla carica di vice Presidente viene nominato il signor MONETTI GIAN LUCA.
**8) -** I Comparenti convengono di non procedere, per ora, alla nomina dell'organo di controllo interno.
**9) -** I Comparenti autorizzano e delegano il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere tutte le formalità per la legale costituzione della società qui costituita; i Comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società è approssimativamente di Euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zerozero).
**10) -** Regime fiscale. Le parti chiedono l'applicazione al presente atto di tutte le agevolazioni fiscali previste, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposta di bollo per il presente atto, relative copie conformi, atti, documenti e istanze conseguenti.
**11) -** L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate.

**DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 151/1975**

Il signor MENTASTI THOMAS dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni.
La signora TAGLIAFERRI LUCIA dichiara di essere coniugata in regime patrimoniale di separazione dei beni.
Il signor BRUSA FABIO dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni.
Il signor CRUGNOLA MAURIZIO dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Il signor CONTI MARCO dichiara di essere celibe.
La signora TAIANA STEFANIA dichiara di essere coniugata in regime patrimoniale di comunione legale dei beni.
Il signor MONETTI GIAN LUCA dichiara di essere coniugato in regime patrimoniale di separazione dei beni.

**NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**

**Art.1 Costituzione**

E' costituita una società cooperativa sociale denominata:

**"COOPERATIVA SOCIALE BSM ONLUS"**

La società è regolata dagli artt.2511 e seguenti del codice civile e ad essa si applicano, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione ed in particolare dal d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, come integrato dal d.lgs. 20 luglio 2018 n.95., in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

**Art.2 Sede**

La cooperativa ha sede nel Comune di Malnate (VA).
La sede sociale può essere trasferita, nell'ambito dello stesso comune, con decisione dell'Organo amministrativo che è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'Ufficio del Registro delle imprese.

Il trasferimento della sede in altro comune è di competenza dell'Assemblea dei soci.
Potranno essere istituite o soppresse filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

**Art.3 Durata**

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.
In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.
La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai n.ri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art.2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale sociale.

**Art.4 Scopo - Oggetto**

La Cooperativa è retta con i principi della mutualità, senza fini di lucro e persegue l'interesse generale della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini, secondo quanto disposto dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991 n.381 e dal d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, come integrato dal d.lgs. 20 luglio 2018 n.95.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà gestire attività di orientamento, formazione professionale ed addestramento, realizzate anche con l'ausilio degli Enti Statali, Regionali e dell'Unione Europea, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano alla attività delle cooperative; svolgere attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate attraverso le seguenti attività:
- la produzione artigianale di birra e prodotti derivati e la commercializzazione al dettaglio ed all'ingrosso ed online degli stessi, sia in sede fissa che itinerante;
- la creazione e la gestione di bar, pubs, birrerie, ristoranti, wine-bar, rosticcerie, pizzerie, trattorie, gelaterie, pasticcerie, self-service e comunque l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in genere, anche alcooliche e superalcooliche, con intrattenimento e spettacoli;
- l'importazione e l'esportazione, anche in paesi extracomunitari, di birra e prodotti derivati;
- la promozione ed organizzazione di degustazioni ed eventi culturali in genere, seminari e dibattiti per la valorizzazione della birra ed altri prodotti tipici alimentari in genere come miele, olio, vino, ecc.;
- la realizzazione di attività di ricerca, di formazione e di sensibilizzazione su tematiche inerenti la propria attività ed il territorio, anche mediante pubblicazioni (articoli, libri, quaderni) e strumenti multimediali, eccetto l'edizione di quotidiani;
- la vendita di articoli di abbigliamento, oggetti e gadgets connessi alle attività di cui sopra;

- l'assunzione di rappresentanze, con o senza deposito, di generi alimentari di ogni specie e natura;
- la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione di prodotti zootecnici;
- la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti agricoli in genere connessi all'oggetto principale, quali luppolo, cereali, leguminose, olii, uva, mandorle, pistacchi, frutta secca ed agrumi in genere, e di qualsiasi altro prodotto dell'agricoltura, di produzione sia propria che di terzi;
- altre attività direttamente riferibili all'attività principale connesse allo sviluppo del birrificio, da svolgere anche per conto di terzi, quali confezionamento, stampaggio, realizzazione etichette e scatole, grafica pubblicitaria e siti web nonchè laboratorio per analisi chimiche dei prodotti;
- effettuare l'acquisto o procedere all'affitto di locali necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale; effettuare l'acquisto o procedere all'affitto od alla locazione di impianti, attrezzature e materiali in genere, necessari per il conseguimento dell' oggetto sociale.

Il tutto nel rispetto della vigente normativa e con l'espressa esclusione delle attività il cui esercizio sia subordinato all'iscrizione in albi professionali.

La cooperativa potrà inoltre compiere ogni operazione artigianale, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale, comprese: l' assunzione di mutui attivi e passivi anche fondiari, la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali per obbligazioni sociali.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in forma di "a.t.i.", per lo svolgimento delle attività previste nel presente oggetto e potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla "CEE", dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali o da organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative sociali e ad associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.

**Art.5 Numero e categorie di soci**

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
2. soci lavoratori svantaggiati;
3. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed

esclusivamente per fini di solidarietà;
4. soci finanziatori o sovventori.
Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

**Art.6 Soci lavoratori**

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.
Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche d'ambo i sessi aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.
In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei Soci.
I lavoratori dell'impresa sociale hanno comunque diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81.

**Art.7 Soci lavoratori svantaggiati**

Sono svantaggiate le persone indicate nell'articolo 4 della legge 381/91. Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei soci lavoratori della Cooperativa appartenenti alla sezione relativa all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.
La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

**Art.8 Soci volontari**

Sono soci volontari i soci che prestano la loro attività nella coope-

rativa gratuitamente, per fini di solidarietà.
Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa.

**Art.9 Soci finanziatori/sovventori**

Sono soci finanziatori le persone, fisiche o giuridiche, che intendono eseguire conferimenti per finanziare la cooperativa senza prestare la propria attività lavorativa.
Ai soci finanziatori, salvo il disposto dell'art. 2526, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, spetta il diritto di voto in assemblea secondo quanto stabilito al successivo art. 20, nonché i diritti di natura patrimoniale nella stessa misura dei soci cooperatori.
Le quote dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili.

**Art.10 Strumenti finanziari**

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

**Art.11 Procedura di ammissione**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:
- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi fissati dalla legge;
- l'impegno all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.
L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-

stratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati i quali potranno ricorrere contro il provvedimento di diniego all'assemblea degli associati od altro organo eletto dalla medesima.
L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

**Art.12 Recesso**

Il diritto di recesso compete:
- ai soci cooperatori che non hanno acconsentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel presente statuto;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno acconsentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato dal presente statuto;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.
In caso di dimissioni da lavoratore subordinato il socio decade automaticamente perdendone la qualifica.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.
Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

**Art.13 Esclusione del socio**

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o ai pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
c) che abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;
d) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudi-

zievoli al suo regolare funzionamento.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

**Art.14 Morte del socio**

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si è verificata la morte.

**Art.15 Liquidazione delle quote**

La liquidazione delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.
Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al comma seguente.
Per la frazione dell'azione assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute dal Consiglio di amministrazione al fondo di riserva ordinaria.

**Art.16 Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi**

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso della quota.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**Art.17 Patrimonio sociale - Quote**

Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
2) dai conferimenti effettuati dai soci finanziatori;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili accantonati e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.11;
d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.
Il capitale è suddiviso in quote del valore nominale di Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zerozero).
Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.
Ai sensi dell'art.2346, primo comma, del codice civile è esclusa l'emissione di titoli azionari.

**Art.18 Vincoli sulle quote e loro alienazione**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente, contro firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

**Art.19 Esercizio sociale e bilancio - Ristorni**

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni, quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea provvede all'approvazione del bilancio redatto dall'organo amministrativo.
In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina la destinazione degli utili assegnandoli:
a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella percentuale che attualmente è del 3% (tre per cento), in base all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n.59;
c) il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici.
Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.
L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti

in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge ed in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.
I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate, nonché ai sensi dell'articolo 2545-sexies del codice civile.
Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

**Art.20 Decisioni dei soci**

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
b) la nomina degli amministratori;
c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
d) le modificazioni dello statuto;
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

**Art.21 Diritto di voto**

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore delle quote possedute.
Ai soci finanziatori compete un voto per ogni 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) Euro di quote possedute con un massimo di 5 (cinque) voti.

**Art.22 Convocazione**

L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, ovvero affisso nei locali ove viene svolta l'attività, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera racco-

mandata o a mezzo posta elettronica, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
L'assemblea sarà anche convocata su richiesta di 1/5 (un quinto) dei soci iscritti nel libro soci.
Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.
L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art.2479 bis, comma 4, c.c..
A tal fine, il Presidente del Consiglio d'amministrazione, uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.
L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal Presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.
L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.
In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre,

può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ogni socio può rappresentare fino ad un massimo di dieci altri soci.
La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.
L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.
L'assemblea approva a maggioranza dei presenti; normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; dovranno farsi per appello nominale o per acclamazione, a seconda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. Le nomine delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa, salvo che avvengano per acclamazione.
Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.
Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dello statuto, il verbale deve essere redatto da un notaio.
Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.
Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

**Art.23 Consiglio di amministrazione**

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di tre e sino ad un massimo di nove membri, anche non soci nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, come integrato dal d.lgs. 20 luglio 2018 n.95, nominati dall'Assemblea dei soci.
Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.
Il Consiglio di amministrazione, nella prima riunione, elegge, tra i propri componenti, il Presidente e il vice Presidente.
Gli amministratori restano in carica per tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, tenendo presente, ai sensi degli artt.2544 e 2381, comma 4, c.c., le attribuzioni

non delegabili.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di due amministratori o dal Collegio sindacale.
La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel Comune in cui ha sede la cooperativa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale.
Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per rappresentanza.
L'amministratore che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive è considerato decaduto.
La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.
Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio. Detto libro deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti.

**Art.24 Decisioni del consiglio di amministrazione**

Con riferimento alle materie indicate dall'art.2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art.2544, comma 1, c.c. (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.
A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal Presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex o con posta elettronica, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.
Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.
Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro verbali degli amministratori.

**Art.25 Competenze degli amministratori**

Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertanto, fra l'altro:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

b) redigere i bilanci di esercizio;

c) compilare eventuali regolamenti interni;

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: acquistare, vendere, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;

e) compiere ogni e qualsiasi operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie;

f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;

g) trasferire la sede sociale purché nell'ambito dello stesso comune;

h) istituire o sopprimere, sia in Italia che negli altri Paesi della C.E.E., filiali, succursali, agenzie e uffici di rappresentanza;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;

m) concedere, postergare o cancellare ipoteche;

n) impegnare la Cooperativa in arbitrati anche amichevoli e rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali, come meglio previsto nel successivo art.26;

o) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;

p) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari;

q) designare gli amministratori che devono partecipare alle assemblee separate.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri per la gestione della cooperativa, esclusi i poteri che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art.2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori

delegati, potranno compiere tutti gli atti che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

**Art.26 Rappresentanza**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. È, pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza.

Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza od impedimento del Presidente, i suoi compiti sono assunti dal vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del Presidente.

L'assemblea dei soci nomina il Presidente onorario che partecipa di diritto al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea dei Soci senza diritto di voto.

Il Presidente onorario non può assolvere alcun ruolo gestionale nella Società in quanto tale carica è da intendersi puramente di formale.

**Art.27 Compensi degli amministratori**

Gli amministratori non ricevono compensi salvo che l'Assemblea dei soci non deliberi diversamente.

**Art.28 Organo di controllo**

La cooperativa è controllata da un Collegio sindacale solo se si verificano i presupposti di legge di cui all'art.2543 c.c.

Al Collegio sindacale sono attribuiti i controlli di gestione e contabile. Detto Collegio è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci che designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione per il triennio. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data della deliberazione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

**Art.29 Controllo dei soci**

Ogni socio ha il diritto di ispezionare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, ai sensi dell'art.2545-bis c.c.

I soci, in numero almeno pari ad un decimo del numero complessivo, ovvero almeno pari ad un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno il diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

**Art.30 Controllo contabile**

Il controllo contabile della cooperativa quando non è affidato ai sindaci è esercitato da un Revisore o da una società di revisione; quest'ultima è obbligatoria quando la cooperativa emette strumenti finanziari.

Non può assumere il mandato di Revisore e, se nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c.
Il mandato ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione dell'ultimo bilancio del triennio.
Il corrispettivo del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.
Il mandato può essere revocato solo per giusta causa con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza del 30% (trenta per cento) del capitale sociale.
Il controllo contabile è esercitato, in base all'art.2409-noviesdecies, a norma degli articoli 2409-bis primo e secondo comma, 2409-ter, 2409-quater, 2409-quinquies, 2409-sexies, 2409-septies, in quanto compatibili.

**Art.31 Scioglimento e liquidazione**

La cooperativa si scioglie al verificarsi di una delle seguenti cause:
a) per il decorso del termine;
b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'Assemblea dei soci, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea dei soci;
d) in assenza di utili e riserve disponibili per liquidare la quota del socio recedente;
e) per perdita del capitale sociale;
f) per deliberazione dell'Assemblea dei soci;
g) quando il numero dei soci diviene inferiore al numero minimo previsto dalla legge e l'ultimo socio non è reintegrato entro un anno, in base all'art.2522 c.c.
Con lo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art.2514 c.c., sorge l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Art.32 Disposizioni finali**

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

**Art.33 Requisiti di mutualità**

E' preciso impegno della cooperativa di mantenere la qualifica e quindi di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art.2514 c.c., si impone:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
c) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,

dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'art.11 della Legge 31 gennaio 1992 n.59;
d) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

**Art.34 Norme interpretative e di rinvio**

Le disposizioni del presente statuto che fanno riferimento all'Organo amministrativo si applicano al Consiglio di amministrazione.
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge ed in particolare al d.lgs. 3 luglio 2017 n.112, come integrato dal d.lgs. 20 luglio 2018 n.95.

**Dichiarazioni inerenti la normativa antiriciclaggio/antiterrorismo (D.Lgs. 231/2007) e norme collegate**

Ciascun comparente, per quanto di rispettiva competenza, dichiara di aver ricevuto da me notaio rogante e dai miei collaboratori, sia verbalmente che a mezzo della apposita modulistica, l'informativa:
- sulla finalità della normativa richiamata - cosiddetta "Antiriciclaggio-Antiterrorismo" - e sulle collegate normative fiscali, tributarie e valutarie;
- sugli obblighi posti a carico dei soggetti ai quali la normativa si riferisce;
- sulle relative sanzioni penali ed amministrative per le inesatte, incomplete o mendaci dichiarazioni e/o informazioni rese in atto e/o comunque acquisite dallo studio.

**Tutela della riservatezza dei dati personali**

I comparenti autorizzano me notaio al trattamento dei "dati personali" e delle altre informazioni fornite nella fase istruttoria e nel contesto del presente atto, per gli adempimenti necessari e dovuti in esecuzione dello stesso, nonchè per esigenze organizzative dell'ufficio.
E richiesto io notaio ricevo questo atto, del quale ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, lo riconoscono conforme al loro volere, lo approvano e come tale lo sottoscrivono con me notaio qui in calce ed a margine degli altri nove fogli, essendo le ore 18.00 (diciotto).
L'atto stesso, per la maggior parte dattiloscritto ai sensi di legge, sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta di dieci fogli dei quali occupa trentasette facciate scritte per intero e sin qui della presente.

**Firmato:**
**Mentasti Thomas**
**Lucia Tagliaferri**
**Fabio Brusa**
**Crugnola Maurizio**
**Marco Conti**

**Stefania Taiana**
**Monetti Gian Luca**
**Carlo Giani - notaio**

Copia composta da 6 fogli, conforme all'originale, debitamente firmato, che si rilascia per gli usi consentiti in questa forma.
Varese, 22 febbraio 2019